

Nota n°: 02/2018

Oggetto: Bonus pubblicità 2018

Sommario: Nella manovra correttiva dell'aprile scorso (DL n. 50/2017) è stata introdotta un'importante agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

La misura in oggetto è stata parzialmente integrata dal Collegato fiscale DL n. 172/2017, in vigore dal 6 dicembre scorso.

Contenuto:

Il provvedimento in parola modifica parzialmente sia l'ambito oggettivo sia il perimetro soggettivo di applicazione dell'agevolazione. In particolare, il bonus è esteso anche:

- Agli enti non commerciali;
- Alle campagne pubblicitarie effettuate on-line.

Vengono inoltre definiti i tetti di spesa per il 2018:

- ✓ 12,5 mln di euro destinati agli investimenti sulle emittenti radio-televisive locali;
- ✓ 50 mln di euro riservati agli investimenti sulla stampa, anche on-line, di cui 20 per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, e 30 per gli investimenti da effettuare nel 2018.

Di seguito evidenziamo le principali caratteristiche dell'agevolazione in attesa dell'emanazione del Dpcm che definirà gli aspetti operativi e le procedure da adottare.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al bonus:

- i **titolari di reddito di impresa**, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato;
- gli **esercenti arti e professioni**;

- gli **enti non commerciali**.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese agevolabili sono quelle riguardanti investimenti in **campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti TV e radio locali effettuati a partire dal 24 giugno 2017**.

Non sono agevolabili gli investimenti che hanno per oggetto televendite, servizi di pronostici, ecc..

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è pari al **75%**, innalzato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative, del valore incrementale degli investimenti effettuati sui mezzi pubblicitari sopraindicati, a condizione che tale incremento **sia almeno pari all'1%**.

Il credito d'imposta liquidato potrà tuttavia essere inferiore a quello richiesto, qualora l'ammontare totale delle richieste superi quello delle risorse stanziare.

Per il primo periodo di applicazione dell'agevolazione, **ossia dal 24 giugno al 31 dicembre 2017**, gli investimenti premiati sono solo quelli effettuati sulla stampa, inclusa la versione on line per effetto delle novità apportate dal D.L. 148/2017.

Ai fini del computo dell'agevolazione, si applicano i criteri di cui all'articolo 109 del Tuir; l'effettività della spesa deve poi risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti titolari al rilascio del visto di conformità, oppure da un revisore legale dei conti.

Qualora il **credito d'imposta sia superiore a 150.000 Euro**, per fruire dello stesso occorre che l'impresa richiedente abbia esperito l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell'Interno.

Il credito d'imposta, nella forma di **contributo in conto esercizio**, sarà rilevato in bilancio adottando la **stessa modalità di rilevazione contabile per competenza** adottata per la spesa a cui afferisce.



MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o comunitarie aventi per oggetto la medesima spesa; esso è poi utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24, ai sensi **dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando apposita comunicazione telematica su piattaforma delle entrate.**

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan